



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

Il Giudice di Pace di Ferentino Dott ANTONIO VELLUCCI nella pubblica udienza del 1 luglio 2020 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

emessa nei confronti di

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art.612 C.P. perchè minacciava un danno ingiusto a proferendo nei suoi confronti le seguenti frasi “” ti faccio vedere cosa ti faccio, vedremo dove andremo a finire...vi faccio vedere io cosa vi combino ... ve la faccio pagare ...” in Paliano Fr il 7.11.2017 ;

Con l'intervento del P.M. V.P.O. del difensore della parte civile e della difesa dell'imputato ;

CONCLUSIONI

Il Pm ,VPO conclude per l'assoluzione dell'imputato ;il difensore della parte civile chiede la condanna dell'imputato con il versamento di cui alla richiesta di parte civile, e la difesa dell'imputato si riporta alla richiesta di assoluzione del P.M. e, concorda con la richiesta del p.m. di assoluzione ;

SVOLGIMENTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione a giudizio del 24 maggio 2018 l'imputato
] era chiamato a rispondere del reato in epigrafe specificato.

Alla udienza odierna il sottoscritto Giudice di Pace preliminarmente controllata la regolarità della costituzione delle parti osserva:

A) Esame certificato penale dell'imputato

dal certificato penale dell'imputato albanese si nota che lo stesso non riporta alcuna condanna.

B) Nel procedimento de quo l'imputato è stato rinviato a giudizio a seguito di querela della parte offesa

Ebbene nella fattispecie di causa è emerso che l'imputato come si evince dal verbale di ricezione della querela a firma della parte offesa

“ che il 2017 il giorno 7 del mese di novembre la stessa, premette di far parte della soc. srl con sede in ROMA e con sede operativa in Paliano . Dichiarò altresì che

presso questa sede vi è un custode della struttura tale attuale imputato, di nazionalità albanese , con appartamento all'interno della struttura con accesso indipendente ; Lo stesso imputato come si evince dalla querela è regolarmente assunto con contratto stipulato in data 15.2.2016.

La stessa parte offesa dichiarò nella querela che l'attuale imputato ha proferito alcune parole “ Ti faccio vedere io.. ringrazia perchè sei donna,.. tanto vedrai... , proferiva anche le frasi di cui al capo di imputazione .

C) Esame testi della parte offesa della costituita parte civile

a)Teste riferisce che :” *all'epoca dei fatti di causa nel 2017 lavoravo presso di Paliano denominato*

adr p.m. lavorava nello stesso stabilimento come custode e fac totum c mi pare era stato assunto dal 2017; adr pm il viveva nello stabilimento in una abitazione sita all'esterno dello stabilimento che faceva parte dello stesso stabilimento con entrata separata;

ADR PM io ero a conoscenza della contestazioni mosse a suo carico per dei problemi che aveva avuto;

adr pm ero presente quanto abbiamo accompagnato io ed il sig.

il presso l' ufficio dell'amministrazione della sigra

~~adr pm gli venivano contestati all'imputato alcune mancanze lavorative e noi siamo stati chiamati dalla sig.ra , perchè avevamo assistito alla mancanza del , che a volte non apriva il cancello adr pm il , battendo i pugni sulla scrivania proferiva le parole di cui alla querela alla sig.ra ; adr giudice portammo il fuori dell'ufficio dopo che si era calmato” ;~~

b) Il teste “ riferisce che lavorava nel 2017 presso la di Paliano ; la sig.ra ci ha convocati tutti e tre . e l'imputato presso l'ufficio , per contestare all'imputato alcune mancanze ; la sig.ra consegnava al una lettera , e l'imputato con fare minaccioso si rivolgeva alla dicendo che gliela faceva vedere lui , non ricordo se firmò i fogli noi abbiamo cercato di calmare il ; ha minacciato la sig.ra dicendo ti faccio vedere io; la sig.ra non è stata aggredita fisicamente ma verbalmente ; non so se sono stati notificati atti da parte del ”;

- Dalla prova testi della difesa di parte civile non emerge alcunchè di minaccioso in quanto sono solo deduzioni e circostanze riferite dai testi , che non possono dedurre su circostanze valutative ,e su considerazioni , su fatti e circostanze dove la “ impressione “ è individuale, e il tono minaccioso “ è di natura individuale, per cui il tono minaccioso riferito dai testi e dalla imputata nella querela non è stato provato e non poteva essere diversamente; non si può provare una circostanza che si basa su valutazioni soggettive; infatti un teste riferisce che non si è “ passati alle mani” a dimostrazione che per lui (rectius teste) la frase non assurge a minaccia, ma solo il “ passare alle mani” è fatto minaccioso.

D'altronde le frasi non riportano alcunchè di minaccioso;

Sta di fatto che allorchè i testi devono rispondere se vi è stata richiesta di risarcimento civile da parte dell'imputato i testi o sono reticenti ,o, non sanno riferire alcunchè;

per cui la prova della minaccia la parte civile non è stata in grado di portarla in questo procedimento, da qui l'assoluzione.

D) Esame documentazione depositata dalla difesa dell'imputato ;

- a) Come si evince dalla documentazione depositata risulta un assegno di euro 5.000,00 versato al . da parte della .
- b) Vi è una dichiarazione di desistenza dell'imputato sul ricorso per fallimento presso il Tribunale di ROMA con la quale l'attuale imputato con sentenza ottenuta dal Tribunale di Frosinone otteneva la condanna dell' . srl di pagare euro 6.665,00 oltre interessi e oltre spese processuali di euro 2.667,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario, lo stesso chiedeva istanza di fallimento ai danni della debitrice società in cui lavorava .
- c) vi è in atti atto di pignoramento presso terzi dell'attuale imputato verso la per euro 7.003,20 in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Frosinone sezione lavoro;
- d) Vi è anche verbale di pignoramento mobiliare effettuato su biliardi di proprietà della srl;

E) Bisogna far rilevare che tutta la documentazione di cui al punto precedente riguarda pagamenti dei mesi di ott. nov. dic. tredicesima del 2017

La querela riguarda fatti proprio del 2017 infatti la querela è del 7 nov. 2017 all'indomani del "licenziamento del ", per cui le circostanze riguardano proprio tali fatti di cui agli atti pubblici che provano l'assunto dell'odierno imputato, che con tutte le sue "*ragioni*" ha "*minacciato*" a *dire della querelante*, su fatti di cui aveva piena ragione, da qui le frasi riportate nella querela non assurgono a reato di minaccia ex art 612 c.p.

F) Excursus sul reato di minaccia e dell'art 612 cp nel tempo e interpretazione giurisprudenziali della Cassazione

Come si sa la minaccia è un delitto contro la libertà individuale della persona.

~~Si tratta di un reato che ha natura di pericolo in quanto può rappresentare l'antefatto di atti lesivi concreti; tuttavia ogni minaccia deve essere adeguatamente valutata in funzione della circostanza delle condizioni dell'agente e dell'effetto sulla vittima;~~

il principale effetto costitutivo del reato è proprio la prospettazione di un ingiusto danno tale da limitare la libertà morale della vittima e il cui futuro verificarsi dipende ,in maniera diretta o commissionata dall'agente.

Non rientrano ,quindi , nella categoria le semplici imprecazioni o gli insulti. Affinchè la minaccia sia perseguibile ,non è condizione necessaria la presenza al compimento del fatto della persona interessata ; è infatti sufficiente che quest'ultima ne risulti informata anche indirettamente da altri soggetti , a patto sia rilevabile la volontà dell'agente di produrre il vero e proprio risultato di intimorire la persona offesa.

Su questo punto ci sovviene in aiuto la recente sentenza della Cassazione la n. 25080 del 16 giugno 2016 sezione quinta dove si legge “” *che al fine del delitto di minaccia, l'idoneità intimidatoria di una frase ,pur in astratto in grado di integrare la condotta tipizzata dell'art. 612 cp deve essere valutata con riferimento al concreto contesto di riferimento;*

E' emerso di converso che l'imputato ha fatto diverse vertenze con la parte civile suo ex datore di lavoro a seguito di licenziamento e questo rende le dichiarazioni e la querela e dei due testi annullate in quanto non provate . La documentazione in atti e le cause civili testimoniano che le stesse riguardano fatti e circostanze riferite all'anno 2017 ott-nov-dic e 2017, infatti la querela e del nov .-2017.

Perciò l'imputato v assolto .

La Cassazione poi ha con diverse sentenze prospettato nuove linee sul delitto di minaccia semplice e lieve.

Infatti la Cassazione riferisce che non” si può accettare supinamente ed acriticamente” e, “ non si possono punire parole che non raggiungono il limite del principio costituzionale di lesività””

La sentenza che taglia come si suol dire la “ testa al toro ” è quella della Cassazione penale la n.ro 44381 del 26 settembre 2017 dove non è stato configurato il reato ex art. 612 c.p. “in quanto sussistendo da tempo un contrasto tra persona offesa ed imputato ,non poteva escludersi che il riferimento fosse a possibili azioni giudiziarie , e quindi le fasi di cui alla querela vanno riferite alla prospettazione dell’esercizio di azioni giudiziarie , e quindi tale generica espressione, in quanto esplicazione di un diritto non implica un danno ingiusto e quindi il reato di minaccia non sussiste”.

Pertanto rebus sic stantibus il Giudice di Pace di Ferentino

P.Q.M.

Visto l’ art. 530 comma 2 c.p.p.

A S S O L V E

dal reato ascritto

Ferentino 1 luglio 2020

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Vellucci